

Dall'Europa

Mandato di Arresto Europeo

Il Parlamento Europeo sollecita la Commissione ad una riforma del M.A.E

Lo scorso 27 febbraio il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione (2013/2109(INL))¹ con cui ha invitato la Commissione a formulare – entro un anno – una proposta legislativa di riforma del sistema del Mandato di Arresto Europeo.

Tale risoluzione segue un ampio dibattito in seno al “Comitato per le Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari Interni”, cui hanno partecipato anche varie organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani in materia penale.

L'Assemblea europea prende atto di una serie di carenze nell'attuale disciplina definita dalla Decisione quadro 584/2002/GAI rese evidenti dall'esperienza giudiziaria, indicando alla Commissione e agli Stati membri le modifiche e gli interventi auspicabili.

Tra essi si individua (v. punto F, n. 7, della risoluzione e l'*annex “Recommendations as to some envisaged legislative proposals”*), in particolare, una “verifica di proporzionalità” (*proportionality check*) tra certi tipi di reati, o comunque di circostanze concrete, e ricorso allo strumento del M.A.E., laddove sarebbe possibile e più opportuna l'applicazione di misure meno intrusive²; una procedura standard di consultazione tra le competenti autorità dei Paesi interessati da un mandato al fine di un utile scambio di informazioni con specifico riguardo alla verifica della suddetta proporzionalità e, altresì, della verosimile tempistica per l'inizio del giudizio nel Paese di emissione (in inglese condensata nella formula *trial-readiness*); uno specifico motivo di rifiuto in caso vi sia fondato motivo di ritenere che l'esecuzione del mandato sarebbe incompatibile con il rispetto dei diritti e dei principi di cui all'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea (T.U.E.) o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

¹ In allegato il testo del risoluzione contenuta nella mozione datata 28-1-2014 proposta dal *Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs*; cfr. anche <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0174&language=EN#title1>.

² Al riguardo, le disposizioni della Decisione quadro su cui operare parrebbero gli artt. 2 (in cui si precisano i limiti minimi edittali e di pena irrogata) e 12 (in materia cautelare). Nell'ottica di un utilizzo del M.A.E. come *extrema ratio* si auspica anche il recepimento e l'applicazione degli atti europei che prevedono misure alternative alla consegna e detenzione nel Paese di emissione (si vedano i c.d. “*EU Supervision Order*”, “*EU Investigation Order*” e la disciplina sul trasferimento dei detenuti).

Dall'Europa

Europea; il diritto ad un rimedio effettivo nell'ambito dell'applicazione di ogni misura di mutuo riconoscimento, così come in caso di inosservanza da parte dello Stato di emissione delle garanzie offerte allo Stato di esecuzione; una migliore definizione dei reati-presupposto.

Viene inoltre invocato un meccanismo di immediato ed automatico aggiornamento delle banche dati SIS II e Interpol a seguito della revoca di un M.A.E. e la previsione nel nuovo *“European Handbook on how to issue a European Arrest Warrant”* (17195/1/10 REV 1) curato dal Consiglio di un termine di sei giorni per la trasmissione della traduzione di un mandato.

FEDERICO ROMOLI